

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2017

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI.

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento reca lo schema di nuova disciplina volta a semplificare l'informativa precontrattuale delle polizze danni.

La revisione della disciplina, da realizzarsi mediante modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, mira a soddisfare la perdurante esigenza di semplificazione dell'informativa precontrattuale dei prodotti danni tenuto conto del nuovo quadro normativo prodotto dal consolidamento della disciplina europea in tema di IPID (*Insurance Product Information Document*), il cui schema definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 agosto 2017 (Regolamento della Commissione n. 2017/1469 dell'11 agosto 2017).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 30 settembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: notainformativadanni@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato word.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richiama la riservatezza, motivandone le ragioni.

Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Roma, 30 agosto 2017

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI.

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione di presentazione

L'art. 20 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (cd. Direttiva IDD), introduce un'informativa semplificata per i prodotti danni denominata IPID (*insurance product information document*) contenente la descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, che le imprese devono redigere e gli intermediari consegnare ai clienti prima della sottoscrizione di qualsiasi tipo di contratto. I contenuti dell'IPID, tassativamente stabiliti dalla Direttiva e immodificabili a livello nazionale (art. 20, par. 7 e 8), sono dettagliati in un *implementing technical standard* (ITS) adottato dalla Commissione con Regolamento n. 2017/1469 dell'11 agosto 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12/8/2017 n. L 209/19, direttamente applicabile negli Stati membri in concomitanza con l'attuazione della Direttiva, prevista entro il termine del 23 febbraio 2018.

La Direttiva IDD non prevede che l'IPID sia alternativo agli altri documenti informativi, ma fa salva la "possibilità" degli Stati membri di stabilire che sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione europea o del diritto nazionale, e dispone che lo stesso contenga la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti (art. 20, par. 7).

Sul piano interno, la Direttiva IDD non è stata ancora recepita. In attesa che ciò avvenga, e che la normativa primaria venga conseguentemente modificata, l'IVASS ritiene

nell'interesse del consumatore proseguire il processo di semplificazione¹ che in una prima fase, anche con la collaborazione del Tavolo tecnico promosso dall'Istituto, aveva portato alla consultazione del documento n.10/2016², dando avvio ad una seconda pubblica consultazione avente ad oggetto la modifica del Regolamento n. 35/2010 alla luce del consolidamento della normativa europea con la citata pubblicazione dello schema definitivo di IPID.

I. ASPETTI DI NOVITÀ PIÙ RILEVANTI

1. Nuova composizione dell'informativa precontrattuale

La modifica del testo regolamentare ora proposta è finalizzata, nei suoi aspetti essenziali, a rivisitare la composizione dell'informativa precontrattuale attraverso l'introduzione, al posto della Nota informativa attualmente articolata in quattro schemi calibrati sui diversi rami danni³, di due tipi di documenti:

- a) *DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni* (art. 33), del tutto identico al format "blindato" dell'IPID europeo, da cui potrà essere agevolmente sostituito una volta che la Direttiva IDD verrà recepita. È stato quindi modificato l'allegato 6 al Regolamento, inserendo al posto dello schema di Nota informativa dei contratti danni lo schema del nuovo documento informativo redatto sulla falsariga dell'IPID europeo;
- b) *DIP aggiuntivo* (art. 33 bis), da fornire contestualmente al documento informativo principale (il *DIP*), che raccoglierà le informazioni aggiuntive ed eccedenti il formato predeterminato di quest'ultimo, qualora ve ne siano in relazione alla complessità del prodotto. Ciò in base al perdurante convincimento che è necessario fornire al potenziale cliente un'informativa il più aderente possibile alla reale portata delle coperture offerte. Pur essendo la semplificazione l'obiettivo principale dell'intervento in parola, essa tuttavia non deve tradursi in "parzialità"

¹ L'articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che l'IVASS provveda, in relazione al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

² "Schema di disciplina per la semplificazione della Nota informativa precontrattuale delle polizze di assicurazione danni" concernente l'adozione di due nuovi schemi standardizzati di Nota informativa danni semplificata, in sostituzione dei quattro esistenti.

³ Rami danni generali, Infortuni, Malattia e R.C. auto.

delle informazioni, a scapito della comprensibilità del prodotto, laddove questo presenti una complessità tale da richiedere informazioni più articolate ed esaurienti. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, sarà esplicitato che non sono dovute altre informazioni.

Saranno invece sempre presenti nel *DIP aggiuntivo* le informazioni relative ai reclami e alle modalità per denunciare un sinistro, non previste tra le informazioni che il documento principale deve necessariamente contenere ai sensi della Direttiva. In ogni caso le informazioni aggiuntive non potranno contraddire quelle riportate nel documento principale né modificarne il senso.

Sono stati quindi eliminati gli allegati 7, 8 e 9 al Regolamento, concernenti gli schemi di Nota informativa dei contratti Infortuni, Malattia e R. C. auto, ed aggiunti gli allegati 10 e 11 relativi, rispettivamente, agli schemi di *DIP aggiuntivo* dei contratti R. C. auto e degli altri rami danni. Tali schemi riportano per ciascuna sezione in cui si articolano le istruzioni di compilazione per le imprese, e sono redatti nello stesso formato e con le medesime caratteristiche grafiche del *DIP*, in modo da sottolineare la complementarità delle informazioni in essi contenute con quelle del *DIP* e agevolare il collegamento visivo tra i documenti. Ad esempio, le esclusioni che non trovano spazio nel *DIP* (si ricorda che la IDD prevede che siano riportate solo le esclusioni “principali”), saranno elencate nel *DIP aggiuntivo*, con le medesime modalità grafiche utilizzate nel *DIP*.

2. Destinatari dell’informativa precontrattuale

A differenza dell’attuale Regolamento, che prevede in alcuni casi l’esonero dalla consegna della Nota informativa⁴, e della versione sottoposta alla prima consultazione, in cui lo stesso esonero era stato proposto per i contratti cd. “*tailor made*”, la nuova proposta di modifica del Regolamento non prevede alcun esonero dalla consegna del *DIP*, salvo quello relativo ai “grandi rischi”, in coerenza con la Direttiva IDD che a sua volta non prevede deroghe all’obbligo di consegna dell’IPID (fatti sempre salvi i “grandi rischi”).

3. Regime di consegna dell’informativa precontrattuale (art. 33 ter)

⁴ Il regolamento dispone che, oltre al caso dei “grandi rischi” (art. 30, comma 1), la Nota informativa non va consegnata ai contraenti di polizze per i rischi agricoli stipulati in forma collettiva (art. 30, comma 1) e ai contraenti di polizze collettive diverse dai PPI (art. 30, commi 6 e 7).

E' stata introdotta una pluralità di canali alternativi per la consegna, già previsti nella versione del Regolamento sottoposta alla prima consultazione, in linea con l'art. 23 della Direttiva IDD (supporto cartaceo o, previo consenso del contraente, formato elettronico o sito internet dell'impresa con indicazione del link esatto da consultare).

4. Eliminazione del fascicolo informativo (art. 30)

E' stato eliminato il Fascicolo informativo, perché ritenuto non più necessario. A tale determinazione si è giunti ad esito del processo di revisione, avviato con la prima consultazione, del concetto di Fascicolo informativo come "contenitore virtuale" della documentazione, mediante introduzione del principio di redazione separata e di scindibilità dei documenti che lo componevano (cioè della Nota informativa, delle condizioni di polizza con glossario e dell'eventuale proposta).

5. Aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 37).

E' prevista la possibilità delle imprese, già presente nella versione del Regolamento sottoposta alla prima consultazione, di comunicare eventuali aggiornamenti relativi al prodotto anche mediante i nuovi canali previsti per la consegna della documentazione (art. 33 ter) concordati con il contraente, e non solo "per iscritto", come attualmente previsto dal Regolamento.

6. Inammissibilità dei rinvii alle condizioni di polizza (artt. 33 e 33 bis).

E' stabilito che i documenti informativi (*DIP* e *DIP aggiuntivo*) non possano far rinvio alle condizioni di polizza e che i riferimenti normativi siano limitati ai casi strettamente necessari. La disposizione, già contenuta nella versione del Regolamento sottoposta alla prima consultazione con riferimento alla Nota informativa, mira a far sì che il potenziale contraente abbia la possibilità di acquisire già dalla lettura dei documenti gli elementi chiave del prodotto e di effettuare confronti con altri analoghi prodotti presenti sul mercato, senza dover consultare fin da questa fase le condizioni di assicurazione.

II. MODIFICHE CONSEGUENTI

Le modifiche proposte potranno avere conseguente influenza su alcuni Regolamenti ISVAP (nn. 5/2006, 23/2008, 24/2008, 34/2010)⁵, e sul Regolamento IVASS n.

⁵ I riferimenti alla Nota informativa presenti, rispettivamente, negli articoli 44, 6, 10 e 8 dei citati Regolamenti andranno eliminati e sostituiti con quelli al "*DIP*". Inoltre nel Regolamento n. 34/2010, il riferimento al Fascicolo

8/2015⁶. Si procederà ad intervenire sui citati Regolamenti una volta definiti gli esiti della pubblica consultazione e il testo finale del Regolamento n.35.

-----°°°°-----

Si propone per la consultazione il testo del Regolamento ISVAP n. 35/2010 con evidenziate, in formato revisione, le proposte di modifica e i tre nuovi schemi standard di informativa precontrattuale allegati al Regolamento (*DIP*, *DIP aggiuntivo* per i contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e *DIP aggiuntivo* per i contratti di assicurazione degli altri rami danni).

informativo contenuto nell'art.13 andrà eliminato e sostituito con quello ai "documenti che compongono l'informativa precontrattuale".

⁶ La disposizioni relative alla trasmissione dell'informativa precontrattuale per posta elettronica (artt. 7 e 8), andranno integrate con la consegna tramite sito internet.